

Prot. 4469/19
del 31/07/19

R.G.n. 10/2019



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SETTIMA

IL GIUDICE DESIGNATO

Letti gli atti della Procedura R.G. n. 10/2019 - Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 – introdotta da Conte Angelo - rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Ferraro – nella quale è stata nominata Professionista avente funzione di Organismo di composizione della crisi l'Avvocato Monica Mandico;

Letto l'art. 12 bis della predetta legge;

vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 e successive note integrative depositate dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante, constatata la sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

considerato che, all'esito dell'udienza del 9 Luglio 2019, il Professionista svolgente funzione di O.C.C. dava atto del mancato deposito di contestazioni da parte dei creditori nei termini previsti;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 Luglio 2019;



Osserva

Il piano del consumatore, come proposto dall'istante Conte Angelo, prevede:

la estinzione della debitoria quantificata in euro 19.218,28 attraverso il pagamento dei creditori, tutti chirografari, di euro 101,75 al mese per un totale di 48 rate, per un totale complessivo di euro 4.884,00, al quale si aggiungerà l'importo di euro 5.200,00 (al 21 Febbraio 2018, da accertare nella sua esatta quantificazione attuale), accantonato presso il datore di lavoro, che rientrerà nella disponibilità del ricorrente; più in particolare, tale ultimo importo di euro 5.500,00, accantonata ad oggi dal datore di lavoro dell'istante a fronte del pignoramento presso terzi promosso dalla Banca Ifis (procedura esecutiva n. 4896/2018 Tribunale di Napoli, di cui è stata disposta la sospensione con provvedimento di questo Giudice del 9 Maggio 2019), verrà destinata per il pagamento in prededuzione del compenso spettante all'O.C.C. per l'importo di euro 1.985,03, con ripartizione del residuo proporzionalmente tra tutti i creditori, tutti chirografari; la residua creditoria, come già visto, verrà soddisfatta con rate mensili di euro 101,75 per la durata di 48 mesi.

Dunque, in virtù di quanto sopra detto ed in forza di questo decreto di omologa e della improcedibilità della procedura esecutiva, il suddetto importo di euro 5.200 (o nella diversa quantità accertata) dovrà esser rimesso nella disponibilità dell'istante ai fini dell'esecuzione del piano, nei modi e nei termini previsti e sopra riportati, in linea con i principi di concorsualità.



Tutto ciò premesso, il piano in esame, attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, può essere omologato così come proposto, considerato che appare evidente che l'istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, è meritevole per non aver assunto i debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento (il requisito della meritevolezza risulta essere soddisfatto allorché il sovraindebitamento in cui è incorso il proponente è da ritenersi incolpevole, in considerazione della natura dei debiti contratti, delle spese correnti e della situazione).

La proposta è in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione, la sua condizione di lavoratore subordinato e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria.

Non osta, infine, alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma pari ad Euro 1.985,03 in favore dell'Organismo di composizione della crisi vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato dello stesso che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da Conte Angelo, nei termini sopra descritti, e più analiticamente riportati nella proposta sottoscritta dal proponente;



dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, che il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga altresì reso pubblico, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. Il Professionista svolgente funzioni di OCC individuerà, di intesa con il ricorrente, eventuali informazioni non avente carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza del provvedimento da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza dei soggetti estranei; tali dati verranno oscurati, nei termini e nei limiti di cui all'art. 96 del d.lgs. 196/2003.

Napoli, 16 Luglio 2019.

Il Giudice designato

Dott. Francesco Paolo Feo

V. S. C. AUTORIZZA
E 1 AGO. 2019

Il Presidente Reggente del Tribunale
Dott. Dario Raffone

